

# Ministero delle Finanze.

Relazione alla Camera dei Deputati  
sul progetto di legge relativo alla  
abolizione delle Corporazioni privilegiate  
dei lavoratori

N. 11.

11 Gennaio 1889.

Signori

Nella persuasione che fosse conveniente ed anzi necessario, per tutelare gli interessi del Commercio, di porre un termine all'esistenza delle varie associazioni privilegiate di lavoratori che ancora si trovano in varie parti dello Stato e specialmente in Genova, io presentavo nella scorsa sessione al Senato del Regno un progetto di legge per l'abolizione di quelle associazioni.

Tale progetto venne dal Senato approvato mediante alcune modificazioni alle quali io prestava la mia adesione, e che riguardano gli articoli 2. 3. e 5.

La prima consiste nel rendere obbligatorio per i privati un esame che faccia prova della loro idoneità non che nell'aggiungere la pena della sospensione, in caso di recidiva, per i contravventori ai regolamenti contemplati in esso articolo, e nello statuirne penalità per coloro che esercitassero talune delle professioni contemplate nell'art. 1.º del progetto di legge senza avere adempite le condizioni prescritte dai relativi regolamenti.

La seconda ha per scopo di dichiarare che i certificati, di cui nell'art. 3.º, saranno rilasciati in carta libera e gratuitamente.

Colla terza si sopprime nell'art. 5.º la menzione mi fatta del Decreto 13 Gennaio 1881 e della tariffa 1.º aprile 1884, sostituendo una redazione per cui si lascia al Governo la facoltà di provvedere mediante regolamento alla disciplina ed alla tariffa della Compagnia dei Caravani.

Il progetto di cui si tratta in tal  
guisa modificato fu da me sottoposto alla  
Camera nella tornata del 24 Giugno ult<sup>o</sup> sera  
annettendovi la relazione che lo accompagnava  
allorchè venne presentato al Senato del Regno  
non che quella dell' Ufficio Centrale del Senato,  
stesso, nelle quali sono svolte le ragioni del  
progetto e delle singole disposizioni in esso  
contenute.

Essendo però torto dopo superamento il  
termine della passata sessione, quel  
progetto non poté venir discusso dalla Camera,  
ed ora perciò ho io l'onore di rappresentarlo  
alla Camera stessa sperando che essa non  
sarà per negarvi la sua approvazione.

SESSIONE 1857-58

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

ADOTTATO DAL SENATO DEL REGNO

e presentato dal **Ministro delle Finanze**

(LANZA)

nella tornata del 24 giugno 1858

**Abolizione delle associazioni privilegiate dei lavoratori.**

SIGNORI,

Ho l'onore di sottoporre alle vostre deliberazioni un progetto di legge che ha per oggetto l'abolizione delle associazioni privilegiate di lavoratori ancora esistenti nello Stato. Tale progetto già venne approvato dal Senato del regno con alcune modificazioni che vennero dal Ministero acconsentite e che riguardano gli articoli 2, 3 e 5.

La prima consiste nel rendere obbligatorio per i piloti un esame che faccia prova della loro idoneità, nonchè nell'aggiungere la pena della sospensione, in caso di recidiva, per i contravventori ai regolamenti contemplati in esso articolo, e nello stabilire penalità per coloro che esercitassero talune delle professioni contemplate nell'art. 1° del progetto di legge senza avere adempiute le condizioni prescritte dai relativi regolamenti.

La seconda ha per iscopo di dichiarare che i certificati, di cui nell'articolo 3, saranno rilasciati in carta libera e gratuitamente.

Colla terza si sopprime nell'art. 5° la menzione ivi fatta del decreto 13 gennaio 1851 e della tariffa 1° aprile 1854, sostituendo una redazione per cui si lascia al Governo la facoltà di provvedere mediante regolamento alla disciplina ed alla tariffa della compagnia dei caravana.

Per ciò che concerne le considerazioni che determinarono il Ministero a proporre al Parlamento il presente progetto di legge, io mi riferisco alla relazione che lo accompagnava allorchè venne presentato al Senato del regno (alla quale unisco pure quella dell'ufficio centrale di quel consesso) e confido che le medesime varranno a persuadere la Camera della convenienza del provvedimento di cui si tratta.

## PROGETTO DI LEGGE

~~ADOTTATO DAL SENATO DEL REGNO~~~~nella tornata del 21 giugno 1858~~

## Art. 1.

Sono abolite tutte le corporazioni, unioni, compagnie od altre qualsiasi associazioni privilegiate d'operai, artefici o lavoratori esistenti nel porto, sui ponti e calate, e nel porto-franco e dogana di Genova od in altri porti dello Stato.

Tuttavolta, per le corporazioni od associazioni esistenti nell'isola di Sardegna, l'abolizione non avrà effetto se non dal giorno che verrà fissato per decreto reale.

## Art. 2.

Potranno essere dal Governo prescritte con regolamenti approvati per decreto reale le condizioni d'età, di moralità e di capacità, mercè delle quali ognuno potrà essere ammesso all'esercizio delle arti o professioni di cui all'articolo precedente senza limitazione di numero degli esercenti, e sotto la sola osservanza di regole d'ordine pubblico e di disciplina da stabilirsi nei regolamenti medesimi, ai quali potrà anche aggiungersi una tariffa delle mercedi.

Gli aspiranti all'esercizio della professione di pilota dovranno subire un esame di capacità nel modo che verrà prescritto da un decreto reale, il quale potrà anche rendere obbligatorio il pagamento d'un diritto destinato a retribuire l'opera degli esaminatori.

Per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nei detti regolamenti, potranno in essi venir comminate le pene stabilite dall'articolo 755 del Codice penale.

Nel caso di recidiva per infrazioni della medesima specie potrà essere applicata ai contravventori la pena della sospensione dall'esercizio della professione per un termine non minore di giorni 15, né maggiore di due anni.

Coloro che esercitassero le dette professioni senza esser stati ammessi a norma dei regolamenti, saranno puniti con multa o col carcere, secondo la diversità e la gravità dei casi.

## Art. 5.

Saranno mantenuti nell'esercizio della loro arte, industria o professione, sotto l'osservanza dei nuovi regolamenti, tutti coloro che attualmente fanno parte d'alcuna delle associazioni abolite, purchè ne facciano la domanda entro il termine che verrà prescritto, facendo constare della loro buona condotta.

I certificati di buona condotta, di cui in questo articolo, saranno rilasciati in carta libera e gratuitamente.

Art. 4.

(74)

Le disposizioni dell'articolo primo non sono applicabili :

1° Ai facchini detti *del bollo*, ai grassini del deposito dei salumi, nè a qualsivoglia altra categoria di agenti od inser-  
vienti dell'Amministrazione delle dogane ;

2° Ai pubblici misuratori e pesatori della città e porto di Genova ;

3° Alla compagnia dei soccorsi marittimi.

Art. 5.

È mantenuta la compagnia dei facchini di Portofranco detti *caravana*. Il Governo provvederà, mediante regolamenti, alla disciplina di questa compagnia ed alla relativa tariffa.

I membri dell'attuale compagnia dei facchini di dogana saranno aggregati a quelle dei facchini di portofranco, parteciperanno a tutti i loro lavori, e godranno degli stessi diritti.

Alle persone così aggregate si terrà conto per la giubilazione del servizio prestato nella qualità di facchini di dogana.

I trasporti ora assegnati ai facchini di dogana saranno eseguiti da tutti i *caravana* indistintamente, e ciò mediante la sola tassa di due centesimi per ogni quintale.

Questa tassa cesserà fra un decennio successivo alla data della presente legge, se non verrà confermata.

Art. 6.

Sarà provveduto in ordine alle corporazioni abolite in senso degli articoli 12 e seguenti delle regie patenti 14 agosto 1844.

Le disposizioni da farsi per questo fine emaneranno con decreti reali.

Questi decreti e quelli di cui agli articoli 1°, 2° e 5° saranno pubblicati ed inseriti nella Raccolta degli atti del Governo.

~~Bolano, addi 25 giugno 1858.~~

~~Il presidente del Senato del regno~~

~~C. ALFIERI~~

105

*Relazioni*

SESSIONE 1859

N° 11-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

CASARETTO, GALLO, CORSI, RICCI, GARIBALDI,  
BÖTTERO, MONTICELLI

sul progetto di legge presentato dal Ministro delle Finanze

*nella tornata del 14 gennaio 1859.*

Abolizione delle associazioni privilegiate dei lavoratori.

Tornata del 22 febbraio 1859

SIGNORI,

Ovunque rapide sorsero e crebbero le industrie ed il lavoro manuale, ivi costantemente riscontransi associazioni di artefici e di operai che assai giovarono a migliorare i metodi, ordinare le successive trasformazioni delle materie fabbrili, classificare e affrettare colla ripartizione del travaglio il complesso di tutte le esigenze del movimento commerciale. Ma codesti irrecusabili vantaggi furono per altro sempre attenuati e talvolta tolti affatto dai diritti esclusivi pretesi insensibilmente da siffatte corporazioni, per cui, oltre al restare privilegiate a detrimento di molte braccia, più costosa del giusto riusciva l'opera loro a danno dell'universalità dei consumatori. Quindi già da oltre un secolo gli economisti, e primi gl'italiani, dimostrarono non solo la giustizia, ma l'utilità pratica della libertà del lavoro o della libera concorrenza fra chi richiede e chi presta il lavoro a qualsiasi opera manuale. E lentamente, come sempre, ma infine poi i trovati teorici della scienza passarono nelle convinzioni pratiche dell'universale e dei Governi, e tutte le corporazioni d'arti e mestieri, tutti i privilegi esclusivi delle società dei lavoratori furono di mano in mano aboliti quasi per tutto.

In Genova cessarono affatto colla Costituzione politica dell'anno 1797; ma, se ciò è innegabile in diritto, altrettanto forse non potrebbe sostenersi in fatto, massime per

le varie ed opposte disposizioni governative che ivi furono pubblicate. Talvolta pur troppo codesti monopoli furono blanditi e quasi autorizzati dalle autorità, come creduti mezzi d'ordine e di sicurezza pubblica, e d'influenza diretta sulle varie classi d'operai.

Nel 1834, ricostituite le varie corporazioni di facchini, furono poi assolutamente abolite nel 1858 e 1859, e lo stadio di pienissima libertà durato fino alla metà del 1848 non diede luogo nè a lagnanze, nè ad inconvenienti; ebbe anzi la piena soddisfazione del commercio.

In detto anno 1848, per considerazioni politiche, si fecero rivivere alcuni privilegi per i facchini degli scali marittimi, e questi ebbero poi un'apparenza di legalità col regolamento sanzionato nel 1831, in data del 18 febbraio.

Egli è bensì vero che i magistrati sostennero sempre la libertà del lavoro stabilita dalle leggi, ed in epoche più recenti e dopo il regolamento stesso del 18 febbraio 1851 il tribunale provinciale di quella città con sentenza del 15 febbraio 1852 pronunciava che *il regolamento suddetto, non avendo riportata la sanzione dei tre poteri dello Stato, non poteva essere applicato da magistrati.*

Quantunque tale indubitatamente sia lo stato vero della nostra legislazione, non può negarsi che molte corporazioni invocano sempre i pretesi loro privilegi e diritti esclusivi, ed i privati e commercianti sono costretti ad intentare e sostenere azioni giudiziarie ogni qual volta vogliano sottrarsi alle esclusive pretese loro.

Questo stato di cose è veramente intollerabile. Le corporazioni, che in Genova diconsi privilegiate, sono molteplici, vale a dire piloti pratici, linguisti, barcaroli, maestri d'ascia, calafati, minolli, cadrai, cassari, imballatori, barilari, oltre le varie e distinte associazioni di facchini.

Non occorre descrivervi il compito assegnato o preteso da ciascheduna di codeste categorie, perchè già venne indicato nell'esposizione presentata dal Ministero al Senato nella passata sessione. Basterà il notare che i diritti esclusivi e privilegi invocati da essi si legano e si stringono fra loro in modo che nessun atto o movimento rimane libero alla navigazione ed al commercio. Non si vuole che un bastimento eccedente le trenta tonnellate possa avvicinarsi ai ponti o calare onde deporvi il proprio carico, che l'equipaggio di un legno possa trasbordare merci neppure in piccola quantità su di un altro, inviare persone o merci a terra coi proprii battelli e molto meno procurarsi o deporre la zavorra; inoltre i raddobbi delle navi, la formazione stessa delle casse e colli delle merci non sono liberi pel proprietario, ma assoggettati a speciali e limitate classi d'operai.

Il risultato pernicioso di tutti codesti monopoli non è limitato soltanto agli inceppamenti di ogni operazione o lavoro commerciale, ma altresì produce l'incarimento della mano d'opera e non lievi ritardi nella durata delle operazioni.

E questi tristi effetti non solo gravitano sui consumatori, ma per necessaria conseguenza, aumentando le spese locali, diminuiscono lo sbocco naturale del porto di Genova per le varie regioni mediterranee a confronto degli altri porti esteri, e scemano il nostro commercio di transito, e così l'entità delle transazioni commerciali, con detrimento incontrastabile degli operai medesimi e dei facchini e dei barcaiuoli.

L'Associazione marittima, la Camera di commercio, più Commissioni municipali e governative hanno posto in chiarissima luce i danni e gl'inconvenienti molteplici di questa avviluppata matassa di privilegi e di vincoli.

I retti principii di pubblica economia sono ormai tanto diffusi che la massima di abolizione delle corporazioni privilegiate proposta dal Governo non incontrò opposizione veruna nei vostri uffizi, ed i commissari tutti ebbero mandato di approvarla ed anzi di estenderla quanto fosse possibile.

La Commissione, presi ad esame i molti e pregevolissimi studi che su questa materia prima d'ora fecero il già intendente generale avvocato Buffa, il municipio di Genova ed il Consiglio di Stato, lasciando pienamente intatto il progetto ministeriale, si è limitata a poche modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli, delle quali eccovi le sommarie ragioni.

La prima parte dell'articolo 1 rimane intatta. Egli è ben vero che il commissario del IV ufficio proponeva si abolissero tutti i privilegi e diritti esclusivi goduti o pretesi dalle compagnie, ma si lasciassero sussistere le associazioni, perchè con ciò rese innocue al commercio, e per altra parte da non ispegnersi, ma anzi da secondarsi la parte praticamente utile, cioè quelle loro regole di previdenza e beneficenza, e perchè altronde la libertà d'associazione è garantita dallo Statuto. Ma parve alla Commissione che, nello stato presente di cose, importasse anzi tutto far cessare le attuali corporazioni, che sarebbe difficile ridurre a semplici unioni volontarie e private, e non si dovesse lasciare alcun pretesto a continuare, o far risorgere i lamentati abusi, e quindi doversi preferire la redazione dell'articolo nel modo più assoluto. E pertanto fu pienamente adottata la proposta ministeriale.

Ma riguardo alla seconda parte dell'articolo 1 fu riconosciuto indispensabile determinare un termine entro al quale ricevesse applicazione, e parve sufficiente quello d'un anno.

L'articolo 2 contiene in qualche modo la limitazione del principio generale sancito nel primo. Veramente, a prima giunta può sembrare contraddittorio col principio di libertà del lavoro la facoltà di stabilire regolamenti, limitazioni, matricole ed altre prescrizioni siffatte, che per mezzo di vincoli d'eccezioni distrurrebbero od attenuerebbero almeno ed in qualche parte la libera facoltà del lavoro.

La questione è senza dubbio gravissima ed abbisogna d'essere ben chiarita, e spiegato il senso delle disposizioni che vogliono stabilirsi.

L'assoluta libertà, l'esenzione da ogni vincolo e disciplina è certamente preferibile in massima, ma conviene sia praticamente possibile, e non ne sorgano inconvenienti frequenti ed abusi. Ora, a chiunque abbia maturamente considerate le vigenti condizioni di cose nella città di Genova, riesce evidente essere indispensabili alcune regole d'ordine e di pubblica sicurezza, onde appunto assicurare il principio di libero lavoro.

Trattasi in primo luogo d'abolire un sistema vigente in fatto, anzi sempre rinascente malgrado la sua giuridica prescrizione, di togliere consuetudini ingiustamente bensì, ma forse in buona fede da molti popolani credute diritti. Quindi qualche stadio di transizione può riuscir necessario. Né deve perdersi di vista il fatto che nella sola classe dei facchini il numero loro eccede in complesso i duemila. Ed è perciò che non parve da impedirsi in modo assoluto la facoltà di provvedimenti transitori. Ma, ammessa qualche regola e disposizione temporanea o facoltativa su la convenienza di alcune discipline d'ordine, vuolsi seriamente avvertire che esse non degenerino in esclusioni e privative, ossia sotto nome di regolamenti non si autorizzino monopoli.

La Commissione ha creduto raggiungere questo scopo colla nuova redazione dell'articolo 2.

In essa è fatta facoltà ai Consigli comunali ed alla Camera di commercio (naturali rappresentanti dei bisogni ed interessi locali) di proporre quei regolamenti che si riconoscessero necessari; ma immediatamente e nell'articolo medesimo ne sono stabiliti i limiti i più precisi ed espressamente sancito che non possono contenere restrizione di numero, né divieto di valersi dell'opera d'altri braccianti riconosciuti idonei da chi fa eseguire il lavoro.

In una parola, parve necessario il dichiarare chiaramente nel testo stesso della legge che i regolamenti debbono limitarsi alle poche discipline d'ordine indispensabile, e per nulla pregiudicare la massima della libertà del lavoro, né dar luogo che per via indiretta e coll'andar del tempo sorgano esclusioni e privilegi.

Ed a maggiore tutela di questo principio di diritto pubblico si è stabilita la necessità d'un decreto reale e la loro pubblicità.

La parte d'ingerenza che la Commissione affida ai comuni ed alle Camere di commercio non può dirsi né soverchia né inopportuna. La natura dei regolamenti essendo ristretta alle disposizioni d'ordine pubblico, rientra assolutamente nelle competenze municipali, e giusta la vera ed antica indole del comune italiano, ed anche a termini della vigente nostra legislazione. Aggiungasi che egli è sommamente urgente, tanto sotto il rispetto politico, quanto pel buon andamento amministrativo; che una nuova legge comunale, informata su larghi principii, tolga i molteplici inceppamenti che il potere assoluto introdusse nel governo dei comuni. Del resto nella fattispecie tutto riducesi ad un'iniziativa, dovendo il potere esecutivo dare sanzione a qualsivoglia disposizione per renderla

efficace. Ed unanime fu il voto dei commissari sulla necessità di modificare in questo senso la proposta ministeriale.

Per quanto concerne l'art. 5, riesce evidente che i piloti pratici, abbisognando di cognizioni scientifiche per bene esercitare il proprio ufficio, debbono dar saggio d'averle acquisite, e quindi non troppo grave vincolo può ravvisarsi l'esame prescritto.

L'articolo 4 è necessaria conseguenza del 2. Ammessi i regolamenti, è d'uopo abbiano qualche sanzione. Ma le pene sono regolate a termini del Codice.

L'articolo è perfettamente conforme alla proposta del Governo, e parve soltanto di limitare ad un anno il *maximum* della sospensione dall'esercizio della professione.

L'articolo 5 è identico al 5 della proposta del Governo.

L'art. 6 è pure conforme al 4 del Governo.

Ma per quanto concerne i pubblici pesatori e misuratori, anziché conservarli in compagnie e corporazioni che non sono scevre d'abusi, parve miglior partito stabilire che vengano ordinati nel numero necessario come agenti pubblici e revocabili dall'autorità municipale. Tale disposizione forma l'articolo 7.

L'art. 8 è conforme al 5 del Governo; e soltanto si sono aggiunti alla compagnia dei caravana gli attuali piloti del grano, perchè essi già avevano in qualche modo un ufficio pubblico. Del resto questa unione già era intesa tra il Ministero e la Camera di commercio.

L'articolo 9 finalmente è perfettamente conforme al 6 della proposta ministeriale.

Rimane ora a darvi un cenno delle varie petizioni inviate alla Camera dalle corporazioni di cui è proposta l'abolizione. Esse sono in numero di cinque.

La prima, n° 6606, è degli aiutanti piloti del grano, in numero di 28, che chiedono la loro conservazione. Non occorre particolare provvedimento, mentre nei termini del bisogno pubblico verranno conservati dall'autorità municipale, giusta l'art. 7 della legge.

La seconda petizione, n° 6608, è dei piloti del grano; che chiedono d'essere aggregati alla compagnia dei caravana.

L'art. 8 della legge accoglie la loro istanza.

La terza petizione, n° 6612, è dei deputati ed amministratori dei caravana del Portofranco, i quali chiedono non vengano aggregati al loro corpo gli aiutanti piloti da grano, vale a dire questa è in opposizione alla prima fra le surriferite petizioni. L'art. 8 della legge è conforme a questa domanda.

La quarta petizione, n° 6620, è dei deputati dei caravana, i quali chiedono che per una metà almeno delle vacanze nella loro compagnia rimanga esclusivamente riservato l'ingresso ai nativi bergamaschi.

Questa consuetudine essendo stata abrogata con decreto del 15 gennaio 1851, non parve alla Commissione sia il caso di ripristinarla.

(11-A)

La quinta petizione, n° 6625, è dei consoli dei calafati, e fa istanze per la conservazione della loro corporazione.

Dopo proclamato il principio dell'abolizione delle corporazioni privilegiate, la Commissione non potrebbe che proporvi sulla medesima l'ordine del giorno, ritenuto inoltre che gli scopi di beneficenza verso i vecchi e gli infermi potrebbero essere raggiunti coll'associazione volontaria e senza privilegio.

Infine è stata direttamente trasmessa alla Commissione una rappresentanza nell'interesse delle corporazioni del porto di Genova e specialmente de' zavorrai o minolli di San Pier d'Arena. In essa invocansi, oltre l'antichità del privilegio, i pericoli d'abuso ed i danni che pel trascurato maneggio della zavorra potrebbero derivarne al porto. Ma a cosiffatti pericoli potrà porsi riparo colla vigilanza severa ed appunto con qualche regola da osservarsi, ed essendo costante che il privilegio dei minolli è uno dei più giustamente lamentati, la Commissione non ha creduto sia da mantenersi.

Dall'insieme delle surriferite petizioni la Commissione ha dovuto riconoscere che varie fra le classi o compagnie attuali temono perdita e mancanza di lavoro. Ma siffatti timori sono affatto insussistenti, mentre anzi dalla libertà sorgerà maggior copia di affari e movimento commerciale nel porto, e quindi più larga richiesta di braccia ed operosità nelle classi dei lavoratori.

VINCENZO RICCI, *relatore.*

Art. 1.

Sono abolite tutte le corporazioni, unioni, compagnie od altre qualsiasi associazioni privilegiate d'operai, artefici o lavoratori esistenti nel porto, sui ponti e calate, e nel porto franco e dogana di Genova od in altri porti dello Stato.

Tuttavolta, per le corporazioni od associazioni esistenti nell'isola di Sardegna, l'abolizione non avrà effetto se non dal giorno che verrà fissato per decreto reale.

Art. 2.

Potranno essere dal Governo prescritte con regolamenti approvati per decreto reale le condizioni d'età, di moralità e di capacità, mercè delle quali ognuno potrà essere ammesso all'esercizio delle arti o professioni di cui all'articolo precedente senza limitazioni di numero degli esercenti, e sotto la sola osservanza di regole d'ordine pubblico e di disciplina da stabilirsi nei regolamenti medesimi, ai quali potrà anche aggiungersi una tariffa delle mercedi.

Gli aspiranti all'esercizio della professione di pilota dovranno subire un esame di capacità nel modo che verrà prescritto da un decreto reale, il quale potrà anche rendere obbligatorio il pagamento d'un diritto destinato a retribuire l'opera degli esaminatori.

Per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nei detti regolamenti potranno in essi venir comminate le pene stabilite dall'articolo 733 del Codice penale.

Nel caso di recidiva per infrazioni della medesima specie potrà essere applicata ai contravventori la pena della sospensione dall'esercizio della professione per un termine non minore di giorni 15, nè maggiore di due anni.

Coloro che esercitassero le dette professioni senza esservi stati ammessi a norma dei regolamenti saranno puniti con multa o col carcere, secondo la diversità e la gravità dei casi.

Art. 3.

Saranno mantenuti nell'esercizio della loro arte, industria o professione, sotto l'osservanza dei nuovi regolamenti, tutti

Art. 1.

~~Sono abolite tutte, ecc., come contro.~~

Tuttavolta, per le corporazioni od associazioni esistenti nell'isola di Sardegna, l'abolizione non avrà effetto se non dal giorno che verrà fissato per decreto reale, entro il termine di sei mesi dalla promulgazione della presente legge.

Art. 2.

I Consigli comunali per quanto concerne il lavoro nei porti, ponti e calate, ~~e le Camere di commercio per quanto concerne il lavoro nei portofranchi e dogane,~~ potranno, nel caso di riconosciuta necessità, stabilire regolamenti contenenti unicamente disposizioni d'ordine, sicurezza pubblica e di disciplina, e condizioni d'età e moralità.

Tali regolamenti non potranno mai prescrivere limitazione nel numero degli esercenti, nè divieto ai privati, o commercianti, o capitani, di valersi dell'opera dei loro equipaggi, o di altre persone di loro confidenza nell'esercizio di qualsivoglia lavoro.

Ravvisandosi necessaria anche una tariffa di mercedi, questa non potrà considerarsi che come un *maximum* delle pretese, liberi sempre restando tutti gli accordi di mercedi fra chi richiede e chi presta il lavoro.

Questi regolamenti dovranno essere approvati con decreto reale ed inseriti nella raccolta delle leggi.

Art. 3.

Gli aspiranti all'esercizio della professione di *piloto pratico* dovranno subire un esame di capacità nel modo che verrà prescritto da un decreto reale, il quale potrà anche rendere obbligatorio il pagamento d'un diritto destinato a retribuire l'opera degli esaminatori.

Art. 4.

Per le contravvenzioni alle disposizioni contenute nei detti regolamenti potranno in essi venir comminate le pene stabilite dall'articolo 733 del Codice penale.

Nel caso di recidiva per infrazioni della medesima specie potrà essere applicata ai contravventori la pena della sospensione dall'esercizio della professione per un termine da giorni dieci ad un anno.

Coloro che esercitassero le dette professioni senza esservi stati ammessi a norma dei regolamenti saranno puniti con multa o col carcere, secondo la diversità e la gravità dei casi.

Art. 5.

~~Identico al qui contro.~~

coloro che attualmente fanno parte d'alcuna delle associazioni abolite, purchè ne facciano la domanda entro il termine che verrà prescritto, facendo constare della loro buona condotta.

I certificati di buona condotta, di cui in questo articolo, saranno rilasciati in carta libera e gratuitamente.

~~Art. 4.~~

Le disposizioni dell'articolo primo non sono applicabili:

1° Ai facchini detti *del bollo*, ai *grassini* del deposito dei salumi, nè a qualsivoglia altra categoria di agenti od inser-  
vienti dell'amministrazione delle dogane;

~~2° Ai pubblici misuratori e pesatori della città e porto di Genova;~~

3° Alla compagnia dei soccorsi marittimi.

Art. 5.

È mantenuta la compagnia dei facchini di porto franco detti *caravana*. Il Governo provvederà, mediante regolamenti, alla disciplina di questa compagnia ed alla relativa tariffa.

I membri dell'attuale compagnia dei facchini di dogana saranno aggregati a quelle dei facchini di porto franco, parteciperanno a tutti i loro lavori, e godranno degli stessi diritti.

Alle persone così aggregate si terrà conto per la giubilazione del servizio prestato nella qualità di facchini di dogana.

I trasporti ora assegnati ai facchini di dogana saranno eseguiti da tutti i *caravana* indistintamente, e ciò mediante la sola tassa di due centesimi per ogni quintale.

Questa tassa cesserà fra un decennio successivo alla data della presente legge, se non verrà confermata.

Art. 6.

Sarà provveduto in ordine alle corporazioni abolite in senso degli articoli 12 e seguenti delle regie patenti 14 agosto 1844. Le disposizioni da farsi per questo fine emaneranno con decreti reali.

Questi decreti e quelli di cui agli articoli 1, 2 e 3 saranno pubblicati ed inseriti nella Raccolta degli atti del Governo.

Art. 6.

Le disposizioni dell'articolo primo non sono applicabili:  
1° Ai facchini detti *del bollo*, ecc., come contro.

2° Alla compagnia dei soccorsi marittimi.

Art. 7.

All'ufficio di misuratore e pesatore pubblico nelle città e porti provvederanno le civiche amministrazioni, con quel numero d'agenti responsabili e rinvocabili che sarà riconosciuto necessario.

Il peso e misura pubblici non sono che meramente facoltativi fra le parti contraenti.

Art. 8.

È mantenuta la compagnia dei facchini del porto franco di Genova, detti *caravana*. La Camera di commercio provvederà, mediante regolamenti, alla disciplina di questa compagnia, ed alla relativa tariffa.

I membri dell'attuale compagnia dei facchini di dogana saranno aggregati a quelli dei facchini del porto franco, parteciperanno a tutti i loro lavori, e godranno degli stessi diritti.

Vi saranno pure aggregati gli attuali piloti del grano in numero di 15.

Alle persone così aggregate si terrà conto per la giubilazione del servizio prestato nella qualità di facchini della dogana e dei piloti del grano.

I trasporti ora assegnati ai facchini di dogana saranno eseguiti da tutti i *caravana* indistintamente, e ciò mediante la sola tassa di due centesimi per ogni quintale.

Questa tassa cesserà fra un decennio successivo alla data della presente legge.

Art. 9.

~~Identico al qui contro.~~

# Ai primi sarà tenuto conto per la giubilazione del servizio prestato come facchini di dogana. I secondi (piloti del grano) non avranno diritto a giubilazione che per servizio prestato dopo la loro aggregazione alla compagnia di *caravana*.

I da appm  
vaggi con  
Decreto in  
lu,

Approvato nella Commissione del 4. Marzo 1859.

Pellati